



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lamezia Terme, Ufficio Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

Dott. Giovanni Garofalo	Presidente
Dott. Teresa Valeria Grieco	Giudice
Dott. Alessia Iavazzo	Giudice rel./est.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento n. 38/2023 Registro Procedimenti Unitari avente a oggetto ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza su ricorso del debitore:

ANTONIO ROCCA RCCNTN53T05Z401C, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luciano Domenico Sinopoli;

RICORRENTE

Con l'assistenza dell'OCC, Avv. Alessandro Ferrara

FATTI RILEVANTI E RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ANTONIO ROCCA nel rappresentare la propria situazione di sovraindebitamento ha domandato al Tribunale di Lamezia Terme di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
2. Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
3. Sul piano del presupposto soggettivo, gli artt. 268, 2, comma 1, lett. c) prescrivono che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Invero, l'art. 268 C.C.I. prevede che: "Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni".

Il concetto di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) individua sia l'ambito oggettivo di applicazione della procedura sia l'ambito soggettivo nella parte in cui fa riferimento al consumatore, all'imprenditore minore e alle altre figure sopra indicate.

Con riferimento al presente processo, il debitore assume la qualifica di consumatore atteso che il sig. Rocca ha lavorato come dipendente per il Comune di Lamezia Terme dal 1978. Il nucleo familiare è composto dal predetto, dalla moglie, sig.ra Anna Maria Cristiano, inoccupata dal 13/12/2012, come risulta dal certificato rilasciato dal centro per l'impiego di Lamezia Terme dalle tre figlie (Joanne Rocca nata a Lamezia Terme in data 03/09/1978, Letizia Rocca nata a Lamezia Terme 24/03/1980 e Letizia Rocca nata a Lamezia Terme in data 03/02/1990).

4. Sul piano oggettivo risulta lo stato di insolvenza del ricorrente.

L'Organismo di composizione della crisi ha accertato che il ricorrente: - ha una debitoria complessiva di euro 139.179,98; - è cointestatario di un conto corrente presso BPER Banca n. 35371070 sul quale avviene l'accredito della pensione di circa 1.200,00 euro mensili; - è titolare di una carta prepagata *mooney* attivata nel maggio 2022; - non è titolare di beni immobili o mobili registrati; - non ha commesso atti in frode ai creditori.

ritenuto, in ogni caso, di dovere disporre ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCI la sottrazione dalla procedura di liquidazione controllata del patrimonio della somma di euro 850,00 da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia;

letti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di ANTONIO ROCCA, C.F.: RCCNTN53T05Z401C.

NOMINA

Giudice delegato la dr.ssa ALESSIA IAVAZZO;

Liquidatore l'avv. ALESSANDRO FERRARA, già nominato OCC;

DISPONE

ai sensi del co. 4 art. 268 CCI la sottrazione dalla procedura di liquidazione controllata della somma di euro 850,00 mensili, da destinarsi al mantenimento del debitore e della sua famiglia;

ORDINA

ad ANTONIO ROCCA di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere

al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati del debitore;

DISPONE

la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Lamezia Terme e nel Registro delle Imprese.

Lamezia Terme, 05/12/2023.

Il Giudice estensore

Dott. Alessia Iavazzo

Il Presidente

Dott. Giovanni Garofalo